

QUESITO n. 6 del 24/05/2019

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

<<La scrivente impresa in fase di prequalifica ha presentato domanda di partecipazione, in qualità di mandante, in un costituendo RTI. Alla data odierna, ai sensi dell'art. 48 comma 19-ter del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha deciso di recedere da codesto RTI in quanto l'impresa mandataria ha rinunciato alla partecipazione alla procedura di gara.

Si chiede se è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara, in qualità di impresa mandante di altro costituendo RTI invitato da codesta Amministrazione, ai sensi sempre dell'art. 48 comma 19-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o in subordine se è consentita la partecipazione ad altro costituendo RTI invitato da codesta Amministrazione in qualità di impresa cooptata ai sensi dell'art 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010.>>

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<Si ribadisce nuovamente che, in particolare, le modificazioni soggettive dei raggruppamenti temporanei sono consentite nei soli limiti di cui all'art. 48, comma 19 bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i., fatto altresì salvo il divieto di cui al comma 7 del medesimo articolo.

D'altra parte è possibile che un raggruppamento temporaneo possa ricorrere alla cooptazione di altre imprese, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.>>.